CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Ministero della Giustizia

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ((di seguito denominato **CONAF**) con sede legale in 00198 Roma, in via Po 22, Codice fiscale 80247570585 codice fiscale 80247570585, nella persona del Dott. Mauro Uniformi in qualità di Presidente e rappresentante legale, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la suindicata sede.

E

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (**CONAF**) è l'organo di governo apicale dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e che lo stesso è strutturato in 80 ordini territoriali, 4 ordini regionali, 1 ordine interregionale e 15 Federazioni Regionali con circa 20.000 iscritti.

Il CONAF ai sensi dell'art.22 e 26 della L.3/76 ha funzioni di rappresentanza, coordinamento promozione della Categoria, cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, cura i rapporti del sistema ordinistico con le istituzioni regionali, nazionali ed internazionali nonché con i professionisti e le loro organizzazioni di categoria, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative comuni, sostiene lo sviluppo e la tutela della professione.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sviluppa altresì ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico; promuove inoltre la formazione, realizza studi, indagini e ricerche; collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali; organizza convegni, congressi e conferenze a carattere nazionale ed internazionale; assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione del dottore agronomo e del dottore forestale.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. l, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare un progetto di collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni creando una sinergia per il progresso sostenibile del settore primario, attraverso la formazione, l'innovazione, la ricerca applicata e la diffusione capillare delle conoscenze.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente atto ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni e sviluppare azioni sinergiche fra le Parti, finalizzate a stabilire una cooperazione attiva tra le parti, nelle loro rispettive responsabilità, capacità, competenze, volta a:
   - promuovere iniziative congiunte di formazione permanente e continua;
   - favorire lo svolgimento della professione sul territorio, anche attraverso il rafforzamento dell'incontro tra domanda e offerta lavorativa;
   - contribuire al progresso dell'agricoltura, alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza e qualità alimentare e allo sviluppo del mondo rurale, con particolare riferimento alla sostenibilità delle filiere produttive e alla ricerca applicata sul territorio;
   - favorire la diffusione dell'innovazione e delle conoscenze scientifiche e tecniche nei settori dell'agricoltura, delle foreste e dell'industria alimentare.
2. È espressamente previsto che le Parti possano estendere lo scopo e la portata della collaborazione ad ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli, previo mutuo consenso.

Articolo 3

Tipologia delle azioni programmatiche

1. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità e delle funzioni loro attribuite si impegnano ad assicurare:
   a) l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, nonché di eventi, conferenze, attività di informazione, di formazione di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, divulgazione e/o promozione, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva;
   b) la partecipazione congiunta a progettualità nazionali, europee ed internazionali;
   c) la partecipazione a gruppi di lavoro più ampi, nel campo di applicazione del presente Protocollo, eventualmente coinvolgendo altri Enti, Università ed Imprese;

2. Al fine di formalizzare e rendere operative le finalità di cui all'art. 2, le Parti concordano di procedere per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni, definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture nonché dei servizi necessari anche tramite eventuali specifici accordi attutivi.

Le Parti intendono impegnarsi, mediante specifici Accordi Attuativi:

- organizzare iniziative congiunte di formazione, aggiornamento professionale, studio e divulgazione, anche tramite strumenti digitali;
- promuovere il trasferimento delle conoscenze e delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche agli operatori dei settori agricolo, forestale, agro-alimentare e della ristorazione collettiva, inclusi gli iscritti agli albi professionali;
- sostenere la diffusione di pratiche e tecnologie innovative, eco-compatibili e coerenti con i cambiamenti climatici;
- collaborare, anche attraverso le sedi degli Ordini e delle Federazioni dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con terzi, intese a stimare e valorizzare il patrimonio pubblico oltre a quello storico-culturale, nonché le acquisizioni tecnico-rurali e le tecnologie alimentari, anche in relazione ai processi formativi delle giovani generazioni;
- assicurare un'adeguata diffusione delle iniziative di comune interesse attraverso i rispettivi strumenti informativi e promuovere l'organizzazione di eventi, seminari, studi e gruppi di lavoro, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Articolo 4

Comitato di indirizzo strategico

1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito con atto immediatamente successivo alla stipula dello stesso, un Comitato di indirizzo strategico.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
5. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
6. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6.

7. La partecipazione ai lavori del Comitato di coordinamento è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5
Entrata in vigore, durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo ha validità di 4 anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.
2. Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra CONAF e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 6

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Protocollo è in via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli eventuali Accordi esecutivi che ne dovessero discendere potranno disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Protocollo e degli eventuali Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Protocollo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 7
Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Protocollo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.
2. L'utilizzazione dei loghi del CONAF e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 8

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Protocollo, obbligandosi altresì

ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del Protocollo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizionale di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Qualora conseguano al presente Protocollo degli accordi esecutivi, gli stessi avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile protezione dati nominato da CONAF è contattabile al seguente indirizzo: protocollo@conafpec.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Articolo 10

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori"* e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 11

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 12

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata ad eventuali accordi esecutivi.

Articolo 13

Oneri fiscali

1. Il presente Protocollo d'intesa costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.PR. n. 642/1972 e s.m.i. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà a carico della parte proponente.

Articolo 14
Controversie e foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 15
Comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Protocollo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:
   - CONAF - Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali: protocollo@conafpec.it.
   - CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it
3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF)	**Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**
IL PRESIDENTE	**IL PRESIDENTE**
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo	**Prof. Andrea Rocchi**
UNIFORMI MAURO 17/06/2026 10:27:45 UTC	Firmato digitalmente da: ANDREA ROCCHI 19/06/2026 13:05

Il presente Protocollo di Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. ~~La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'~~ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.